REGOLAMENTO (CEE) N. 3658/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1991

che fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i calamari Loligo patagonica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/90 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2415/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che il prezzo medio del calamaro Loligo patagonica intero è rimasto inferiore all'85 % del suo prezzo d'orientamento durante un periodo significativo;

considerando che questa situazione di prezzo è suscettibile di prolungarsi;

considerando che è opportuno fissare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per il prodotto interessato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concesso per le quantità messe in vendita durante il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1992, con riserva che le condizioni di scatto dell'aiuto previste all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato siano adempiute durante questo periodo.

2. L'importo dell'aiuto per un periodo massimo di ammasso pari a tre mesi è il seguente:

Prodotto	Importo dell'aiuto all'ammasso (ecu/t di peso netto, per mese)	
	1° mese	2° e 3° mese
Calmaro Loligo patagonica, intero, non pulito	36	23

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10.
[3] GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 10.